



Istituto Professionale di Stato per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera

*Pellegrino Artusi*

ROMA

---

## REGOLAMENTO FSL

### FORMAZIONE Scuola-Lavoro (ex PCTO)

Il Regolamento relativo alla Formazione Scuola-Lavoro (FSL) dell'I.P.S.E.O.A. "Pellegrino ARTUSI" di Roma è deliberato dagli organi collegiali ed è stato redatto nel rispetto delle seguenti normative:

- ✓ Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della legge n.196 del 24 giugno 1997 *"Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro ..."*;
- ✓ art. 1 D. Lgs n. 77 del 15 aprile 2005, secondo il quale il tirocinio costituisce una *"modalità di realizzazione dei corsi del secondo ciclo, sia nel sistema dei licei, sia nel sistema dell'istruzione e della formazione professionale, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro"*;
- ✓ L.R. Lazio, n. 5/2015 inerente *"La certificazione delle competenze, rilasciata a seguito di frequenza, anche parziale, di percorsi del sistema educativo regionale, costituisce credito formativo. Ha valore di credito formativo anche la certificazione delle competenze acquisita in contesti formali e informali, nonché nell'ambito di percorsi/tirocini di apprendistato"*;
- ✓ Legge n. 107 del 13 luglio 2015, art.1, commi 33-43, secondo la quale i percorsi di FSL sono organicamente inseriti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- ✓ Decreto n. 195 del 3 novembre 2017, che sancisce il Regolamento recante la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro (oggi Formazione Scuola-Lavoro) e le modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro;
- ✓ PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento), secondo l'applicazione del D.lgs. n. 145, del 30 Dicembre 2018 art. 1, c. 785;
- ✓ DM n. 774/2019 (Linee Guida PCTO) che individua gli obblighi del tutor scolastico e aziendale, e definisce la tutela degli studenti e la sicurezza;

- ✓ D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 che prevede l'equiparazione al lavoratore dell'allievo/a degli istituti di istruzione di secondo grado quando, durante le attività di PCTO (attuale FSL), faccia uso di laboratori ed attrezzature di lavoro in genere, imponendo, inoltre, l'obbligo della sorveglianza sanitaria solo nei casi di reale esposizione al rischio lavorativo definita dal DVR;
- ✓ studenti, istituzioni scolastiche ed enti ospitanti sono soggetti, durante i percorsi, all'applicazione di quanto previsto dal Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 26 maggio 2022 da Ministero dell'Istruzione, Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, Ispettorato nazionale del Lavoro e Istituto nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro [INAIL];
- ✓ DPR 1124/1965 gestione dell'assicurazione obbligatoria contro infortuni sul lavoro (INAIL)
- ✓ art.8, comma 4 della legge 977/1967 che prevede l'obbligo della visita medica a cui deve essere sottoposto il minore, con l'emissione di specifico certificato;
- ✓ art. 42 della legge 98/2013 (di conversione del DL 69/2013) ha successivamente abrogato l'obbligo di certificazione di idoneità al lavoro per adolescenti e bambini adibiti ad attività non rischiose, fatti salvi, tuttavia, gli obblighi di certificazione previsti dal Dlgs 81/2008. In tale caso il datore di lavoro dovrà dichiarare l'assenza degli obblighi di cui al capoverso precedente e consegnare la relativa documentazione all'istituto in epigrafe;
- ✓ Decreto-legge n. 48 del 04/05/2023, convertito con modifiche dalla Legge 3 luglio 2023, n. 85, all'art. 17 sottolinea in particolare che:
  - o la progettazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO), per opera dei Consigli di Classe, con il supporto dei Dipartimenti e dei tutor interni ed esterni, deve essere coerente con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa e con il profilo culturale, educativo e professionale in uscita dei singoli indirizzi di studio offerti dalle istituzioni scolastiche;
  - o le imprese iscritte nel registro nazionale dell'alternanza integrano il proprio documento di valutazione dei rischi con un'apposita sezione ove sono indicate le misure specifiche di prevenzione dei rischi e i dispositivi di protezione individuale da adottare per gli studenti nei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento. L'integrazione al documento di valutazione dei rischi è fornita all'istituzione scolastica ed è allegata alla presente Convenzione all'atto della sottoscrizione.
- ✓ D.M. n. 133 dell'8 luglio 2025 che ha introdotto il sistema nazionale di monitoraggio qualitativo e promuove la valorizzazione delle esperienze attraverso l'Osservatorio nazionale FSL e l'Albo delle buone pratiche;
- ✓ Decreto-legge n. 127 del 9 settembre 2025 art 5 (*Decreto Scuola*) che rinomina ufficialmente i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (PCTO) in **Formazione Scuola-Lavoro (FSL)**, rimanendo invariati i contenuti e gli obiettivi generali. In particolare:
  - o restano in vigore gli obblighi di attivazione e gli obiettivi educativi previsti dalla normativa precedente (L. 107/2015, L. 145/2018 e Linee guida 2019);
  - o le attività restano finalizzate allo sviluppo delle competenze Tecnico-Professionali specifiche di settore enogastronomico e dell'ospitalità alberghiera, in coerenza con il Profilo Educativo Culturale e Professionale (PECUP)

- o i percorsi continuano a rappresentare uno strumento chiave per lo sviluppo di competenze trasversali;
- o la natura e le finalità fondamentali restano centrate sulla funzione orientativa, finalizzata a sostenere gli studenti nella costruzione del proprio progetto di vita, formativo e professionale;
- o la nuova denominazione garantirà uniformità terminologica in tutti i documenti normativi

## **Art. 1**

### **FINALITÀ DEL TIROCINIO**

La Formazione Scuola-Lavoro si propone di inserire in modo consapevole gli studenti e le studentesse nella realtà lavorativa. Inoltre l'esperienza serve a creare dei rapporti stabili fra scuola ed enti, associazioni di aziende, esperienze presenti sul territorio, in modo da creare un canale di informazioni reciproche che possano servire a integrare la formazione scolastica con le competenze richieste dal mondo del lavoro e, in prospettiva, pensare alle future abilità che la realtà economica può richiedere.

#### **Obiettivi Generali**

- Integrare il processo formativo con quello dell'esperienza lavorativa;
- Verificare la validità delle strategie educative e delle metodologie adottate;
- Agganciare la scuola alla realtà economica nei suoi aspetti dinamici;
- Acquisire conoscenze "professionali" integrate per ampliare le capacità di agire, scegliere e di decidere nella realtà;
- Raggiungere specifiche abilità operative;
- Svolgere un percorso formativo aggiornato e stimolante;
- Prendere contatto con la realtà del mondo del lavoro;
- Far acquisire la consapevolezza di tendere al raggiungimento di un titolo maggiormente spendibile nel mondo del lavoro.

#### **Obiettivi Specifici**

*promossi dalla nuova normativa (D.M. 133/2025 e D.L. 127/2025)*

- Sviluppare e valorizzare le competenze trasversali, l'autonomia e la responsabilità degli studenti;
- Offrire occasioni concrete di crescita personale e professionale, promuovendo l'orientamento consapevole e la riflessione critica dello studente sul percorso di studi e sulle scelte professionali future;
- Consolidare il legame tra sapere teorico e pratica operativa, tra scuola, lavoro e cittadinanza attiva;
- Rafforzare il rapporto scuola-territorio;
- Favorire innovazione, inclusione e sostenibilità nei contesti coinvolti;
- Documentare e valorizzare le esperienze formative attraverso sistemi di monitoraggio e diffusione delle buone pratiche.

#### **La Scuola ha il compito di:**

- procedere alla ricognizione dei fabbisogni formativi sul territorio e fuori dai confini regionali e

- nazionali;
- definire i fabbisogni formativi sulla base della conoscenza del territorio e dell'evoluzione del mondo del lavoro;
  - individuare le realtà con le quali avviare collaborazioni che assumono sia la forma di accordi ad ampio raggio, sia di convenzioni operative e specifiche;
  - progettare e organizzare i percorsi di Formazione Scuola-Lavoro (FSL), già denominati PCTO;
  - stipulare accordi (CONVENZIONI) con le strutture ospitanti, acquisire e verificare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) tramite apposita dichiarazione (allegata al documento) ove sono indicate le misure specifiche di prevenzione dei rischi e i dispositivi di protezione individuale da adottare per gli studenti nei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento.

Il Comitato Scientifico, ove presente, riveste un ruolo fondamentale per l'apertura della scuola all'esterno. La sua costituzione deve contribuire a migliorare la dimensione organizzativa della scuola, collegando l'autonomia scolastica al più vasto sistema delle autonomie territoriali e alla capacità di auto-organizzazione della scuola, per rispondere meglio alle sfide dell'innovazione. Il Comitato Scientifico svolge un ruolo di raccordo sinergico tra gli obiettivi educativi della scuola, le innovazioni della ricerca scientifica e tecnologica, le esigenze del territorio e i fabbisogni professionali espressi dal mondo produttivo.

## Art. 2

### MODALITÀ DI ATTUAZIONE

#### Progettazione dei Percorsi FSL

**La progettazione dei percorsi**, che con la legge 107/2015 assume una dimensione *triennale e OBBLIGATORIA* deve contribuire a sviluppare le competenze richieste dal profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi. Il concetto di competenza, intesa come «*comprovata capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o nello sviluppo professionale e personale, un insieme strutturato di conoscenze e di abilità acquisite nei contesti di apprendimento formale, non formale o informale*», presuppone l'integrazione di conoscenze con abilità personali e relazionali; la FSL deve, quindi, offrire allo studente occasioni per risolvere problemi e assumere compiti e iniziative autonome, per apprendere attraverso l'esperienza e per elaborarla/rielaborarla all'interno di un contesto operativo.

Per garantire la coerenza della progettazione della FSL, a cura dei singoli Consigli di Classe, con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa, è indispensabile il contributo preliminare dei Dipartimenti disciplinari. È importante sottolineare il ruolo centrale dei Consigli di classe nella progettazione (o co-progettazione) dei percorsi, nella gestione e realizzazione degli stessi e, infine, nella valutazione del raggiungimento dei traguardi formativi, a cura di tutti i docenti del Consiglio di Classe.

Sotto il profilo operativo è necessario:

- ✓ individuare accuratamente le competenze trasversali e/o professionali da sviluppare, in termini funzionali a favorire l'auto-orientamento dello studente;
- ✓ promuovere la riflessione degli studenti sulle loro preferenze, attitudini e attese relative

- all'esperienza da realizzare;
- ✓ coinvolgere gli studenti nella progettazione dei percorsi;
- ✓ attuare un'efficace comunicazione per le famiglie;
- ✓ accompagnare gli studenti nell'osservazione e nella riflessione sui percorsi attivati, ivi comprese (laddove previsto) le dinamiche organizzative e i rapporti tra soggetti nell'organizzazione ospitante, condividere e rielaborare criticamente in aula quanto sperimentato fuori dall'aula;
- ✓ documentare l'esperienza realizzata, anche attraverso l'utilizzo degli strumenti digitali;
- ✓ disseminare e condividere i risultati dell'esperienza.

Per assicurare agli studenti frequentanti i percorsi, l'opportunità di conoscere ambiti professionali e contesti lavorativi, utili a conseguire e integrare le competenze curriculari, per motivarli e orientarli a scelte consapevoli, nella prospettiva della prosecuzione degli studi o dell'ingresso nel mondo del lavoro, la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti impegnati nei percorsi definisce una serie di principi applicabili ai percorsi FSL. Il provvedimento trova fondamento nel Patto educativo di corresponsabilità, a cui si richiama, che a sua volta definisce i diritti e i doveri degli studenti e dei soggetti con responsabilità genitoriale nel rapporto con l'istituzione scolastica e nella realizzazione dell'offerta formativa.

L'Istituto, soggetto promotore, garantisce per ogni classe un Tutor (il docente della disciplina professionalizzante) come responsabile didattico e organizzativo delle attività, mentre i soggetti ospitanti indicano un tutor esterno, definito "Tutor aziendale" che si occupa dell'inserimento degli alunni nella struttura ospitante.

I percorsi formativi sono svolti sulla base di **apposite convenzioni** (previsti dal D.lgs. 81/2008 e successive modificazioni, legge 107/2015 e successive Linee Guida operative del MIUR -Legge 145 del 30 dicembre 2018) stipulate tra l'Istituto, nella persona del Dirigente Scolastico, e la struttura ospitante nella persona del suo legale rappresentante. Alla convenzione è allegato il patto formativo degli studenti.

## Organizzazione

I periodi di apprendimento mediante esperienze di formazione sono svolti in Istituto e/o presso soggetti esterni (STRUTTURE OSPITANTI), co-progettati, attuati, verificati e valutati sotto la responsabilità del nostro Istituto. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 77/2005, e come ribadito dalle Linee guida della Legge 145 del 30 dicembre 2018, l'attuazione dei percorsi avviene sulla base di apposite convenzioni, attivate con una platea di soggetti (istituto scolastico/strutture ospitanti), la cui tipologia è stata notevolmente allargata come cita l'articolo 1, comma 34 della legge 107/2015.

Le strutture ospitanti, devono manifestare la loro disponibilità ad accogliere gli studenti, per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro. I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro sono articolati tenendo conto degli obiettivi formativi dei diversi percorsi di studio, nonché sulla base delle capacità di accoglienza dei suddetti soggetti. Nell'ambito del programma formativo e delle modalità stabilite, i periodi di tirocinio formativo saranno svolti prevalentemente nel mese calendarizzato per la FSL, delle classi interessate. Possono essere svolti anche durante la sospensione delle attività didattiche (***week end, periodi delle festività, periodi estivi***) e possono comprendere anche attività da realizzare con enti, associazioni e istituzioni esterne a quella scolastica quali: eventi, manifestazioni, competizioni tra

istituti, collaborazioni con strutture e aziende all'estero. I periodi di svolgimento sono dimensionati, per i soggetti disabili, in modo da promuovere l'autonomia anche ai fini dell'inserimento nel mondo del lavoro.

I percorsi sono volti alla realizzazione del profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi e degli obiettivi generali e specifici di apprendimento stabiliti a livello nazionale e regionale. Dall'anno scolastico 2016/2017 rientrano nell'alveo del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, introdotto dall'articolo 1, comma 2 e seguenti della legge 107/2015.

### Art. 3

#### ARTICOLAZIONE DELLA FSL

I percorsi prevedono tre fasi operative:

##### **FASE 1** (comune a tutti gli indirizzi)

- attività preliminare di orientamento, rivolta agli studenti da parte dei docenti interni;
- stipula convenzioni con enti e strutture ospitanti.

##### **FASE 2** (comune a tutti gli indirizzi)

Si svolge durante l'anno scolastico prevalentemente in orario curriculare ed è costituita da 3 Moduli. Le aree tematiche dei singoli moduli vengono decise collegialmente e inserite nel PTOF.

- Modulo 1: Normativa e Formazione
- Modulo 2: Acquisizione delle certificazioni previste per il settore turistico lavorativo: Corso HACCP e Corso Sicurezza
- Modulo 3: Verifica degli Apprendimenti (discipline coinvolte)

##### **FASE 3** (area specifica per ogni indirizzo)

Esperienza: tirocini presso le strutture convenzionate

Può essere realizzata attraverso i seguenti modi:

- **Esperienza, di 3/4 settimane, presso l'azienda/ente convenzionato.** L'orario di permanenza giornaliera nei vari enti sarà di 6/7 ore su 6 giorni settimanali o comunque quello concordato e deciso dai tutor in accordo con i ragazzi, in ogni caso non superiore a 8 ore giornaliere per 5 giorni a settimana. Fermo restando quanto sopra detto, con riferimento all'orario di permanenza presso le aziende ospitanti, lo stesso previamente concordato non potrà comunque superare le ore 23:00. Le assenze dovranno essere comunicate alla scuola e all'ente e giustificate dopo, al rientro; l'uscita anticipata dovuta ai mezzi di trasporto deve essere comunicata prima. Per tutti gli indirizzi è previsto lo svolgimento del tirocinio anche nei giorni festivi (inclusi sabato e domenica), salvo disposizioni diverse dettate dalla struttura ospitante. Il rientro a scuola avverrà il giorno successivo al termine del tirocinio, pertanto è prevista l'attività didattica e/o la stesura della relazione se possibile;

- **Project Work:** gli studenti, seguiti dal tutor professionale, affinano le competenze professionali. Con l'aiuto del docente e del tutor aziendale e con l'utilizzo delle conoscenze acquisite, attraverso la stesura di una relazione finale, raccontare la sua esperienza e le capacità sviluppate su: problem solving, autonomia, responsabilità, resistenza allo stress, ecc.;

- **Prodotto su commessa:** è una variante del PW, che ha le caratteristiche di rispondere a una precisa richiesta di un'azienda e richiede di 'comprendere' la domanda, interpretare il significato nel contesto dell'azienda, relazionarsi con referenti aziendali per la verifica in itinere del progetto,

degli stati di avanzamento, del prodotto finale, il rispetto dei tempi, ecc.;

- **Stage osservativo:** in modo individuale, o per piccolissimi gruppi di 2 o 3, gli studenti hanno l'opportunità di un tempo maggiore "2/3 giorni" per osservare e 'ricostruire' l'insieme dei processi di lavoro presenti all'interno dell'azienda; osservare il lavoro di più figure e più reparti. Lo studente può partecipare a eventi aziendali (osservazione partecipata) quali gruppi di progettazione, fiere, seminari interni, riunioni di staff, ecc.;

- **Inserimento nel flusso operativo:** l'inserimento di uno studente nelle attività di lavoro di un ufficio/reparto produttivo con affiancamento da parte di un lavoratore esperto permette un contatto più diretto e approfondito con l'organizzazione del lavoro e l'acquisizione di specifiche competenze tecniche. L'esperienza richiede una fase di preparazione a cura della scuola, la costruzione di un progetto individuale, un attento monitoraggio e una valutazione finale di tutti i soggetti che hanno partecipato, dallo studente al tutor scolastico e al tutor aziendale.

- **FSL estero:** coinvolge le classi del triennio finalizzate a offrire agli studenti un'opportunità formativa di alto valore educativo, professionale e linguistico. Gli studenti partecipanti vengono ospitati per un periodo di circa un mese presso strutture situate in Paesi stranieri, con le quali l'Istituto ha attivato specifiche collaborazioni, e sono inseriti nel flusso operativo dell'ente o dell'azienda ospitante. L'inserimento nelle attività lavorative di un ufficio o di un reparto produttivo, con l'affiancamento di un lavoratore esperto, consente allo studente un contatto diretto e approfondito con l'organizzazione del lavoro e favorisce l'acquisizione di competenze tecniche e trasversali, oltre al potenziamento delle competenze linguistiche nella lingua del Paese ospitante. L'esperienza all'estero prevede una fase preliminare di preparazione a cura della scuola, la definizione di un progetto formativo individuale, un attento monitoraggio in itinere e una valutazione finale condivisa. Le modalità ed i tempi di svolgimento della FSL all'estero sono le medesime di cui alle attività svolte in Italia.

Tutte queste modalità hanno in comune:

- ✓ l'interdisciplinarietà che prevede un pieno coinvolgimento del corpo docente;
- ✓ lo sviluppo delle competenze;
- ✓ la partecipazione dello studente e del gruppo classe nell'attività di collaborazione con le istituzioni, le strutture e le associazioni locali (professionali e di volontariato);
- ✓ il ruolo attivo dello studente nella fase dei percorsi FSL: ideazione, valutazione, realizzazione;
- ✓ la responsabilità sociale della scuola nel realizzare esperienze di cittadinanza attiva;
- ✓ l'impegno a promuovere processi di trasformazione personali e sociali nella dimensione curricolare.

### **Articolazione del percorso ordinario**

La Legge 145 del 30 dicembre 2018 ha aggiornato la durata delle ore previste per il secondo biennio e quinto anno per i licei e per gli istituti professionali. L'organizzazione interna può essere ridefinita annualmente nel PTOF.

***La norma prevede un monte ore minimo di almeno 210 ore complessive.*** Nel nostro Istituto, i percorsi di Formazione Scuola–Lavoro sono stati pianificati attraverso periodi di tirocinio distribuiti nel triennio finale, come di seguito specificato, prevedendo modalità di svolgimento diversificate e integrate. Pur nel rispetto del monte ore minimo previsto dalla normativa, l'Istituto promuove e favorisce lo svolgimento di un numero di ore superiore, al fine di ampliare le opportunità formative degli studenti e arricchirne le competenze e la conoscenza del contesto professionale.

- nel corso del terzo anno, così suddivise:
  - 160 ore, 4 settimane durante l'anno scolastico, quali tirocini FSL, presso strutture ospitanti;
  - 40 ore svolte in attività di eventi, manifestazioni esterne, fiere di settore e altre iniziative coerenti con il percorso di studi, durante il corso dell'anno scolastico;
- nel corso del quarto anno così suddivise:
  - 120 ore, 3 settimane durante l'anno scolastico, quali tirocini FSL, presso strutture ospitanti;
  - 40 ore svolte in attività di eventi, manifestazioni esterne, fiere di settore e altre iniziative coerenti con il percorso di studi, durante il corso dell'anno scolastico;
- nel corso del quinto anno: ore svolte in attività di eventi, manifestazioni esterne, fiere di settore e altre iniziative coerenti con il percorso di studi, durante il corso dell'anno scolastico.

Il Tirocinio in strutture ospitanti del settore del Turismo si svolgerà in 5 giorni settimanali di 8 ore al giorno o in sei giorni di 6/7 ore. Lo stesso può variare da 3 a 4 settimane.

Le ore relative alla FSL vengono svolte tramite percorsi formativi presso strutture ospitanti, ma può essere considerata valida anche la partecipazione a corsi, concorsi, eventi, attività extra scolastiche, manifestazioni. Possono prevedere una pluralità di tipologie di collaborazione con enti pubblici e privati, nonché con il mondo del lavoro (incontro con esperti, visite aziendali, ricerca sul campo, simulazione di impresa, project-work in e con l'impresa, tirocini, progetti di imprenditorialità, ecc.). La scansione sopra descritta può subire per le diverse classi e nei diversi anni modifiche che andranno comunque in compensazione.

### **Articolazione del percorso quadriennale - sperimentale**

In via preliminare, si precisa che la seguente articolazione del percorso sperimentale si riferisce esclusivamente al secondo anno del percorso quadriennale, unico anno in cui, allo stato attuale, è avviata l'esperienza di tirocinio. A decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, infatti, le classi prime del percorso quadriennale, ai sensi del Decreto legge 9 settembre 2025, n. 127, art. 2, vedono i percorsi di filiera tecnologico-professionale, attualmente sperimentali, rientrare a pieno titolo nell'offerta formativa del secondo ciclo di istruzione e formazione.

In relazione alla fase di attuazione del percorso e in un'ottica di progressiva definizione, nel secondo anno del percorso quadriennale ha avvio l'esperienza di tirocinio formativo nell'ambito della Formazione Scuola–Lavoro. L'articolazione del tirocinio ha come obiettivo la formazione della figura professionale in uscita del percorso sperimentale: **Food, beverage & hospitality manager**.

Dopo un primo periodo, da ottobre a gennaio, in cui gli studenti e le studentesse vengono coinvolti in attività di orientamento al lavoro, attraverso incontri con aziende partner, la classe viene suddivisa in tre gruppi, per tre settimane non continuative (da febbraio a maggio), che svolgono lo stage contemporaneamente presso la medesima struttura alberghiera, al fine di garantire coerenza formativa, continuità educativa e un accompagnamento strutturato da parte dell'ente ospitante.

Ciascun gruppo è coinvolto in un percorso articolato in tre periodi di stage, durante i quali gli studenti ruotano nei diversi settori professionali della struttura, in particolare:

- **Settore Sala e Bar**, con attività di servizio, relazione con il cliente e organizzazione degli spazi;
- **Settore Cucina e Pasticceria**, con affiancamento nelle attività di preparazione, produzione e gestione dei processi operativi;

- **Settore Accoglienza**, con attività di front e back office, gestione delle prenotazioni e cura del rapporto con l'utenza.

Questa articolazione consente agli studenti di sperimentare differenti ruoli e mansioni professionali all'interno della stessa struttura, favorendo una visione integrata del funzionamento dell'azienda alberghiera e delle principali figure professionali del settore, mentre la struttura ospitante può accompagnare gli studenti in un percorso formativo unitario e progressivo.

Al termine di ciascun periodo di stage sono previsti momenti di rientro a scuola dedicati al monitoraggio e al feedback, che coinvolgono aziende, studenti, docenti tutor e Consiglio di classe, favorendo il confronto su esperienze e competenze maturate e la restituzione della documentazione prevista.

Il monte ore complessivo di stage in azienda per il secondo anno è pari a 120 ore, integrate da 16 ore di monitoraggio e restituzione. Ulteriori ore di Formazione Scuola-Lavoro potranno essere svolte attraverso la partecipazione a eventi, manifestazioni esterne, fiere di settore e altre iniziative coerenti con il percorso di studi.

L'Istituto prevede l'attuazione del tirocinio anche negli anni terzo e quarto del quadriennale, fermo restando che modalità e articolazione potranno essere definite successivamente, trattandosi di un percorso sperimentale in fase di attuazione.

#### **Art. 4**

#### **INCLUSIONE FSL PER STUDENTI CON BES**

Il presente articolo disciplina l'organizzazione dei Percorsi di Formazione Scuola-Lavoro (FSL) per studenti con disabilità, in conformità con:

- ✓ Legge n. 104/1992 e successive modifiche;
- ✓ Decreto legislativo n. 66/2017 sull'inclusione scolastica;
- ✓ Decreto legge n. 127/2025 che ridefinisce i PCTO come FSL;
- ✓ Decreto n. 30/2025 sui progetti di vita individuali per studenti con disabilità.

Il fine dei percorsi di FSL è quello di fare in modo che gli studenti possano acquisire, al di là delle conoscenze di base, delle competenze che potranno utilizzare nel mercato del lavoro. Per gli alunni con disabilità si terrà conto del tipo di deficit, della condizione psicofisica e del PEI.

L'obiettivo è garantire un'esperienza formativa accessibile, significativa e coerente con il progetto educativo individualizzato (PEI per obiettivi minimi o differenziato). Il PEI definisce:

- Obiettivi formativi e competenze attese
- Modalità di svolgimento (in presenza, virtuale, mista)
- Supporti necessari (assistente educativo, tutor dedicato, ausili)

***Il percorso di FSL è progettato in sinergia tra scuola, famiglia, servizi territoriali e struttura ospitante.***

**Ogni studente è seguito da:**

- Tutor interno: docente referente per l'inclusione;
- Tutor esterno: referente della struttura ospitante;
- Docente di sostegno o Assistente educativo (se previsto dal PEI);
- È garantita una supervisione costante e un monitoraggio delle attività;
- Gli studenti sono coperti da assicurazione contro infortuni e responsabilità civile;
- È obbligatoria la formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, con materiali accessibili e semplificati;

- Le strutture ospitanti devono rispettare le normative in materia di sicurezza e inclusione;
- La valutazione è descrittiva e basata sull'osservazione delle competenze acquisite;
- Il percorso è documentato nel curriculum dello studente e nel PEI;
- È previsto un diario di bordo semplificato e accessibile.

Il percorso di FSL può essere integrato con esperienze di orientamento, laboratori protetti, tirocini in ambienti facilitanti (anche a scuola se necessario), previa predisposizione di piano di tirocinio personalizzato, organizzato dal docente di sostegno dello/a studente/ssa in accordo con il Dirigente Scolastico, la famiglia, il tutor interno della classe e la commissione FSL.

## **Art. 5**

### **LUOGO DI SVOLGIMENTO**

L'attività della FSL si svolge di norma nel territorio provinciale, regionale, nazionale ed estero di riferimento dell'Istituto.

Le convenzioni per lo svolgimento dei percorsi di Formazione Scuola–Lavoro vengono stipulate solo con aziende e strutture selezionate in base a criteri di affidabilità, coerenza con il percorso di studi, capacità formativa e rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L'Istituto valuta preventivamente le strutture ospitanti, verificandone l'esperienza professionale, l'organizzazione interna e la disponibilità a garantire un accompagnamento strutturato degli studenti, al fine di assicurare un'esperienza significativa e sicura. Non sono consentite convenzioni senza adeguata verifica dei requisiti minimi previsti dalla normativa e dalle linee guida della FSL.

## **Art. 6**

### **PATTO FORMATIVO E OBBLIGHI DELLE PARTI**

Per ciascun allievo in Formazione Scuola-Lavoro, inserito nella struttura ospitante in base alla Convenzione, è predisposto un patto formativo personalizzato, che fa parte integrante della Convenzione e della documentazione attestante lo svolgimento del percorso di FSL, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi, che si allega al presente regolamento.

Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del percorso personalizzato sono definiti nel Patto Formativo Individuale che deve essere sottoscritto dai due soggetti stipulanti la convenzione (scuola e azienda), dal tirocinante e dal genitore nel caso di tirocinante minorenni. Le parti si obbligano a garantire al tirocinante la formazione prevista nel Patto Formativo Individuale anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui al successivo art. 7 e in particolare la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto stabilito al successivo art. 8.

La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione scolastica.

#### **L'Istituto (o soggetto promotore) si impegna a:**

- garantire che ogni studente goda di copertura assicurativa contro gli infortuni e le responsabilità civili (polizza stipulata dall'Istituto scolastico);
- tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di Formazione Scuola-Lavoro;
- informare e formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui

- luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008, prima dell'inizio del tirocinio: Corso Sicurezza rischio Basso e Corso HACCP;
- designare un Referente (docente dell'Istituto) quale responsabile dei percorsi FSL e delle comunicazioni didattico-organizzative;
  - illustrare ai genitori, o all'esercente la potestà genitoriale dello studente, il **Patto formativo personalizzato** e il **regolamento FSL**;
  - formare i docenti tutor interni;
  - inserire i Percorsi di FSL nel PTOF.

#### **L'azienda (o struttura ospitante) si impegna a:**

- garantire che il numero delle ore giornaliere e settimanali che il tirocinante è tenuto ad osservare, non possono essere superiori a quanto previsto dal CCNL applicato al soggetto ospitante, in riferimento alle attività oggetto del percorso formativo personalizzato;
- accogliere presso le sue strutture lo studente/gli studenti tirocinanti;
- garantire la normativa vigente ***sollevando il soggetto promotore da ogni responsabilità dovuta alla violazione delle suddette norme***;
- garantire al/i tirocinante/i coinvolto/i nel percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione in termini di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro relativi al contesto specifico e formazione e assistenza integrative rispetto alla formazione già erogata dal soggetto promotore;
- compilare apposito documento relativo al DVR (Documento Valutazione Rischi), allegato alla convenzione;
- informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada al beneficiario/ai beneficiari;
- comunicare tempestivamente e preventivamente al tutor scolastico e al Referente FSL eventuali trasferte al di fuori della sede di svolgimento delle attività di tirocinio per fiere, visite presso altre strutture del gruppo della struttura ospitante ecc.;
- comunicare al tutor scolastico le eventuali assenze del tirocinante;
- certificare, su apposita modulistica, gli orari d'ingresso e di uscita, le attività svolte e contribuire alla valutazione delle stesse;
- consegnare la documentazione alla fine del tirocinio.

#### **Lo studente si impegna a:**

- seguire le indicazioni dei tutor e a fare riferimento a essi per qualsiasi esigenza o evenienza;
- svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato e concordate con i tutor del soggetto promotore e del soggetto ospitante, osservando gli orari concordati, rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di tirocinio con l'attività del datore di lavoro;
- svolgere mansioni coerenti con le competenze da sviluppare indicate nel Progetto formativo individuale, trasversali e specifiche di indirizzo, e in ogni caso non rientranti in quelle a rischio previste dalla normativa nazionale;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, in applicazione di quanto appreso durante l'attività formativa erogata dal soggetto promotore ai sensi del D.lgs. 81/2008, dell'Accordo Stato Regioni del 21.12.2011 che rappresenta la concreta applicazione dell'art. 37 del D. Lgs 81/2008 oggi sostituito dall'Accordo Stato Regioni 17 Aprile 2025 e di eventuali specifici accordi territoriali, nonché tutte le disposizioni, istruzioni,

- prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
- adottare per tutta la durata delle attività di tirocinio, le norme comportamentali previste dal CCNL, osservando gli orari della struttura ospitante, che non possono essere superiori a quanto previsto dal CCNL (applicato al soggetto ospitante), in riferimento alle attività oggetto del percorso formativo personalizzato, e i regolamenti interni dell'azienda, le norme antinfortunistiche, sulla sicurezza e quelle in materia di privacy;
  - mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
  - avvisare tempestivamente sia la struttura ospitante che il tutor scolastico se impossibilitato/a recarsi nel luogo del tirocinio;
  - presentare idonea certificazione in caso di malattia;
  - tenere un comportamento rispettoso nei riguardi di tutte le persone con le quali verrà a contatto presso la struttura ospitante;
  - completare in tutte le sue parti, l'apposito registro di presenza presso la struttura ospitante;
  - consegnare al proprio tutor scolastico tutta la documentazione, debitamente compilata e firmata da tutte le parti, necessaria alla valutazione del tirocinio: patto formativo, registro firme e documento di valutazione;
  - comunicare tempestivamente e preventivamente al coordinatore FSL e al tutor scolastico eventuali trasferte al di fuori della sede di svolgimento delle attività di FSL per fiere, visite presso altre strutture del gruppo della struttura ospitante ecc.;
  - raggiungere autonomamente la sede del soggetto ospitante in cui si svolgerà l'attività di FSL

## Art. 7

### LE FIGURE PROFESSIONALI COINVOLTE NELLA FSL

#### LA FUNZIONE DEI TUTOR

##### Tutor interno e tutor esterno (aziendale)

Le figure professionali che intervengono nel percorso formativo, risultano strategiche per seguire lo studente nella sua attività. Queste si identificano nel docente **tutor interno (scolastico)** e nel **tutor formativo esterno (aziendale)**, in collaborazione con il Consiglio di Classe affiancati dalla figura di un **docente funzione strumentale/coordinatore della FSL**, come punto di raccordo tra gli operatori interni ed esterni per coordinare le attività previste dai singoli progetti.

**Il tutor interno**, designato dall'istituzione scolastica nella figura del docente di indirizzo, avente lo stesso i requisiti professionali, svolge le seguenti funzioni:

- informa, accoglie e offre consulenza presso l'Istituzione nei confronti degli allievi e dei genitori; tali informazioni dovranno riguardare anche gli aspetti della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, come da formazione effettuata prima del tirocinio;
- verifica l'avvenuta formazione/informazione dello studente, da parte del soggetto promotore, in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, prima dell'inizio del tirocinio;
- verifica il rispetto da parte del soggetto ospitante di quanto indicato nella convenzione e nel patto formativo, con riguardo altresì alle misure di prevenzione e protezione;
- elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato che è sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);

- assiste e guida lo studente nei percorsi e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
- gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di apprendimento, rapportandosi con il tutor esterno;
- monitora le attività, affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse e se necessario trova la giusta soluzione con il tutor aziendale;
- osserva, valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
- promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso di FSL da parte dello studente coinvolto;
- informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei Docenti) e aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;
- assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività relative ai percorsi, evidenziando il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione;
- redige il report finale, previa rendicontazione delle ore di attività svolte dagli studenti, e consegna in segreteria didattica i patti formativi, i registri di presenza e le schede di valutazione compilate dal tutor aziendale di tutta la classe **entro due settimane dalla fine dello stage**, redigendo il modulo di consegna in ogni sua parte (allegato al presente regolamento);
- si occupa di caricare sulla piattaforma ministeriale Alternanza Scuola-Lavoro le ore della FSL dei propri studenti.

**Il tutor esterno (aziendale)**, selezionato dalla struttura ospitante, come si è detto, tra soggetti che sono nel settore professionalizzante dello studente, assicura il raccordo tra la struttura ospitante e l'istituzione scolastica. Rappresenta la figura di riferimento dello studente all'interno dell'impresa o ente, e svolge le seguenti funzioni:

- collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e osservazione dell'esperienza dei percorsi;
- favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
- garantisce, nelle fasi iniziali del percorso formativo, l'informazione/formazione dello/degli studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
- pianifica e organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
- garantisce il rispetto dello specifico piano formativo, anche per quanto concerne la sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;
- fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente, l'efficacia del processo formativo e le competenze acquisite in contesto lavorativo;
- consente al tutor del soggetto promotore, docente della materia professionalizzante, di accedere alla sede del tirocinio e di contattare il/i beneficiario/i del percorso per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;

- consegna, a fine percorso, all'istituzione scolastica, tramite i tutor degli studenti, i moduli di presenze orarie e di valutazione delle attività dello studente attestanti l'efficacia del processo formativo, debitamente firmati e timbrati;
- conserva presso la struttura, per almeno 3 anni, i file digitali della documentazione.

**Le due figure dei tutor** condividono i seguenti compiti:

- ✓ predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
- ✓ controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato;
- ✓ raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
- ✓ elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;
- ✓ verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

### **Tutor orientatore e tutor orientamento**

In attuazione di quanto previsto dal Decreto Ministeriale n. 328 del 22 dicembre 2022, recante la *Riforma dell'orientamento* attiva a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, l'Istituto integra, nel proprio sistema di Formazione Scuola-Lavoro, le figure del docente tutor dell'orientamento e del docente orientatore, in coerenza con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di orientamento formativo e personalizzazione dei percorsi. Le suddette figure operano in stretta sinergia con il tutor scolastico interno incaricato per i percorsi di FSL, al fine di assicurare un accompagnamento coerente e continuo dello studente nel proprio iter formativo e professionale.

1. Il docente orientatore svolge una funzione di raccordo con la Commissione Formazione Scuola-Lavoro, curando i collegamenti con il territorio, con le realtà produttive, le istituzioni e le reti educative.
2. Il docente tutor per l'orientamento segue in modo diretto il percorso individuale dello studente, sostenendone la motivazione, promuovendo la consapevolezza delle scelte e, se necessario, favorendo eventuali processi di ri-orientamento. Egli si confronta costantemente sia con il consiglio di classe che con il tutor scolastico interno per la condivisione di informazioni e strategie di intervento, a sostegno della crescita personale e professionale dello studente. Inoltre, supporta lo studente nel documentare e caricare le esperienze maturate nell'ambito della Formazione Scuola-Lavoro (FSL) sulla Piattaforma Unica predisposta dal MIM, contribuendo così alla costruzione del Curriculum dello Studente, quale strumento ufficiale di valorizzazione delle competenze acquisite nel percorso scolastico e formativo.

Le funzioni di tutoraggio e orientamento concorrono, in un'ottica di collaborazione e corresponsabilità educativa, al raggiungimento degli obiettivi formativi e professionali previsti dal

## Art. 8

### MISURE IN TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.lgs. 81/2008 "*Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro*", il tirocinante, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, deve essere inteso come "lavoratore", le parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:

- formazione generale e specifica: erogazione a carico del soggetto promotore:
  - a) "*Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti*" ai sensi dell'art. 37 D.lgs. 81/2008 così come definiti dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011 - 14 ore di formazione relativa ai requisiti previsti dal settore lavorativo: n.6 ore per Corso HACCP e n.8 ore per Sicurezza rischio basso (4 ore di formazione generale + 4 ore di formazione specifica come stabilito dall'Accordo Stato-Regioni 17 Aprile 2025);
- a carico del soggetto ospitante:
  - b) "*Sorveglianza sanitaria*" ai sensi dell'art. 41 D.lgs. 81/2008, se dovuta, in base al Documento di Valutazione dei Rischi aziendale;
  - c) "*Informazione ai lavoratori*" ai sensi dell'art. 36 D.lgs. 81/2008, in quanto le informazioni sono strettamente connesse all'organizzazione del SPP aziendale, compreso l'affidamento dei compiti speciali (primo soccorso e antincendio) a lavoratori interni all'azienda e al rischio intrinseco aziendale;
  - d) "*Integrazione al Documento di Valutazione dei Rischi*" con un'apposita sezione dove sono indicate le misure specifiche di prevenzione dei rischi e i DPI da adottare per gli studenti in Formazione Scuola-Lavoro allegata alla presente Convenzione (Art. 17 Legge 3 luglio 2023 del Decreto-legge 4.5.2023 n. 48, n. 85 di conversione). Se il soggetto ospitante non è obbligato dalla normativa nazionale a redigere un DVR deve in ogni caso compilare un documento sostitutivo che contenga le informazioni richieste dall'art. 784 quater della legge 145/2018 come modificato dal L. 85/2023, da allegare alla presente convenzione.

### **Ad integrazione di quanto sopra stabilito si riportano gli estratti della normativa sulla sicurezza:**

- Il soggetto Ospitante dichiara sotto la propria responsabilità di aver adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dal D.lgs. 81/2008 e s.m. in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro. In particolare, il soggetto Ospitante si impegna a garantire che l'esperienza si svolga presso strutture che rispettino le vigenti disposizioni in tema di prevenzione incendi, salute e sicurezza, sollevando il soggetto Promotore da qualsiasi onere di verifica.
- In ottemperanza alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, il Soggetto Promotore e il Soggetto Ospitante si impegnano ad attivare le iniziative necessarie al fine di conseguire un'adeguata tutela degli studenti.
- Il Soggetto Promotore (Istituto Scolastico) si impegna ad erogare la formazione, tramite un apposito corso o modulo formativo di preparazione in tema di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, si impegna a trasmettere agli studenti le nozioni generali sul corretto comportamento da tenere sul luogo di lavoro sulle azioni di prevenzione da seguire durante l'esperienza.
- Il Soggetto Ospitante si impegna a informare preventivamente lo studente sui rischi specifici

presenti nel luogo di lavoro, sulle norme di sicurezza e le procedure da adottare in caso di emergenza (evacuazione, antincendio, primo soccorso).

## **Art. 9**

### **ASSENZE PRESSO LA STRUTTURA OSPITANTE**

Lo studente in caso di assenza, anche di un solo giorno o parte di esso, è tenuto a informare tempestivamente la struttura ospitante, il tutor interno e l'Istituto Scolastico. Nel caso di assenza già programmata o prevedibile, dovuta a cause eccezionali o a motivi di salute, lo studente informerà la struttura Ospitante e il tutor interno e l'Istituto Scolastico non appena sarà a conoscenza dell'evento e ne specificherà il numero di giorni, concordando il recupero nei giorni che non dovrà coincidere con il regolare svolgimento delle attività scolastica. Le assenze durante il tirocinio sono a tutti gli effetti assenze didattiche. Il tutor scolastico, qualora fosse impossibilitato ad annotarle sul registro elettronico, è tenuto a comunicarle tempestivamente al coordinatore di classe, il quale provvederà alla registrazione.

Lo studente è tenuto a giustificare le assenze, motivandole con apposita documentazione. Si precisa che le assenze durante il tirocinio vanno computate nel conteggio totale delle ore annuali.

### **Infortunio**

Nel caso in cui lo studente sia costretto a fare ricorso a cure mediche durante l'attività, la struttura ospitante è tenuta a prestare tutte le cure del caso secondo la normativa vigente con eventuale accompagnamento al Pronto Soccorso, dandone immediata informazione al tutor scolastico ed all'Istituto. Il Soggetto Ospitante è, inoltre, tenuto a far pervenire ad ambedue i soggetti sopra indicati, entro le 24 ore successive all'accadimento, una dichiarazione di un dipendente che ha assistito all'accaduto che spieghi come è avvenuto l'incidente.

Ai fini assicurativi, lo studente o il genitore, entro le 24 ore successive all'incidente, deve far pervenire il primo certificato medico autentico del Pronto Soccorso, non sono accettati referti del medico curante. Tale consegna deve essere effettuata dal genitore, nel caso in cui lo studente sia minorenne.

Il genitore alla consegna del referto e della dichiarazione sottoscriverà un modulo apposito per la comunicazione di infortunio, predisposto dall'Istituto Scolastico per l'assicurazione (tale modulo può essere firmato dagli studenti maggiorenni).

### **Rinunce e interruzioni**

**Non sono possibili rinunce al tirocinio né al progetto definito dalla FSL, in quanto obbligatorio.**

### **Casi di interruzione o mancata effettuazione dell'esperienza per incompatibilità dello studente con le finalità specifiche della struttura ospitante**

Se lo studente deve interrompere la frequenza perché la struttura ospitante giudica il suo comportamento in contrasto con le proprie specifiche finalità, il Tutor estero (aziendale) informerà il coordinatore dei percorsi FSL e il Tutor scolastico, i quali comunicheranno al CdC i fatti accaduti per verificare se sia possibile un cambio di destinazione o una rimodulazione del percorso formativo. Nel caso di impossibilità di un cambio di destinazione dell'esperienza, l'Istituto, dopo una attenta valutazione e tenuto conto della specificità del caso, potrà decidere che la non partecipazione al percorso sia valutata come elemento negativo che concorre necessariamente alla valutazione globale dello studente.

## **Interruzione dell'esperienza per violazione da parte della struttura Ospitante di norme e garanzie poste dalla scuola a tutela dello studente**

Lo studente, rilevata l'inottemperanza, ne dà immediatamente comunicazione al tutor d'Istituto. L'Istituto Scolastico, dopo attenta valutazione e tenuto conto della specificità del caso, potrà decidere:

- ✓ di riconoscere la fondatezza e la gravità della denuncia dello studente e conseguentemente di censurare formalmente l'operato della Struttura Ospitante e di proporne la radiazione dall'elenco dell'Istituto;
- ✓ di ritenere che vi siano margini di compromesso e di intervenire direttamente sulla struttura Ospitante onde ottenere un chiarimento formale e il ripristino di tutte le condizioni che la scuola ritiene irrinunciabili a tutela dei propri studenti;
- ✓ di ricollocare (verificato quanto citato al punto B) lo studente presso altra struttura

### **Art. 10**

#### **REGISTRO DELLE PRESENZE**

Il tutor aziendale è tenuto a conservare in luogo sicuro il registro delle firme e deve riportare sullo stesso le presenze degli alunni al tirocinio, le date di svolgimento e la tipologia dell'attività svolta. Il registro va compilato in ogni sua parte, firmato e timbrato.

Il tutor scolastico deve comunicare, con congruo anticipo, al C.d.C. le date di svolgimento delle attività previste dai progetti che devono essere riportate nel registro di classe.

### **Art. 11**

#### **DISCIPLINA E SANZIONI DISCIPLINARI**

Il Regolamento d'istituto si applica anche alle attività svolte nell'ambito della FSL, comprese le sanzioni in esso previste. Gli studenti hanno il dovere di rispettare altresì tutte le regole di comportamento, organizzative e funzionali, proprie della struttura ospitante. Eventuali segnalazioni di comportamenti non adeguati rilevati dalla struttura ospite seguono le procedure previste dal regolamento d'Istituto già richiamato.

### **Art. 12**

#### **VALUTAZIONE DEI PERCORSI FSL**

##### **Valutazione Istituzionale**

Nella fase di verifica del raggiungimento dei traguardi formativi relativi alla FSL, è necessario conciliare la dinamica di apprendimento legata ai percorsi in esame, che porta all'acquisizione di competenze specifiche all'indirizzo professionale, e comuni a più insegnamenti. La normativa sulla valutazione dettata dal d.P.R. 122/2009, prevede l'espressione di un voto numerico sul profitto raggiunto nei singoli insegnamenti, oltre che nella disciplina di indirizzo.

La valutazione finale degli apprendimenti, a conclusione dell'anno scolastico, **viene attuata dal Consiglio di classe, tenuto conto delle attività di osservazione in itinere svolte dal tutor interno (nonché da quello esterno, su scheda di valutazione), sulla base degli strumenti predisposti in fase di progettazione.** Il Consiglio di classe procede alla valutazione degli esiti delle attività dei percorsi FSL e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sulla valutazione del comportamento, da cui saranno attribuiti i crediti scolastici. Le proposte di voto dei docenti coinvolti nel progetto tengono esplicitamente conto dei suddetti esiti, secondo i criteri deliberati dal Collegio

dei docenti ed esplicitati nel PTOF dell'istituzione scolastica.

I risultati finali della valutazione operata dall'istituzione scolastica vengono sintetizzati nella certificazione finale delle competenze acquisite dagli studenti. La certificazione rappresenta uno dei pilastri per l'innovazione del sistema d'istruzione e, quindi, anche per la valorizzazione dei percorsi FSL. In questi sarà, in particolare, valutata l'acquisizione delle competenze trasversali, quali competenze chiave dell'apprendimento permanente (raccomandazione del Consiglio UE), definite come traguardo formativo dei percorsi.

Elementi importanti saranno la scheda di valutazione del tutor esterno che rappresenta la certificazione delle esperienze condotte e delle competenze acquisite.

In particolare, la valutazione sarà compito dei diversi soggetti coinvolti:

- Docenti delle materie coinvolte: valutano le competenze durante e al termine dell'esperienza sia tenendo conto dei risultati delle prove di verifica disciplinari, che delle valutazioni espresse dai tutor aziendali, secondo la griglia di valutazione predisposta e approvata dal Collegio dei docenti;
- Tutor esterno: valuta il processo di formazione e la performance dello studente, tenendo conto delle competenze acquisite nell'area dei linguaggi, in quella di indirizzo, nell'uso delle tecnologie e delle competenze di cittadinanza afferenti all'attività svolta attraverso la scheda di valutazione alunno, fornita dall'Istituto;
- Tutor interno: esprime una valutazione complessiva dell'esperienza sia in itinere sia al termine del percorso, tenendo conto delle valutazioni espresse dai soggetti coinvolti nell'esperienza attraverso relazioni e colloqui;
- Studente AUTOVALUTAZIONE: esprime, alla fine del percorso, un giudizio sull'esperienza (coerenza rispetto alle aspettative, accoglienza, rapporti con i colleghi, preparazione scolastica, competenze, etc.) utilizzando un questionario fornito dall'Istituto;
- Consiglio di classe: certifica l'efficacia dell'attività formativa tenendo conto della crescita professionale e personale dello studente.

In materia di valutazione e certificazione, si aggiunge il richiamo al sistema nazionale di monitoraggio previsto dal D.M. 133/2025 e alla valorizzazione delle esperienze attraverso l'Osservatorio nazionale e l'Albo delle buone pratiche.

La valutazione sarà effettuata avendo come riferimento il **Quadro Europeo delle Competenze**.

### **Certificazione Nazionale delle Competenze**

L'Istituto sta predisponendo l'adesione al progetto "**Portale del sistema camerale per le competenze**" per la certificazione nazionale delle competenze: un sistema finalizzato alla valorizzazione e al riconoscimento delle capacità e delle conoscenze acquisite dalla persona nel corso della sua esperienza formativa, lavorativa e di vita attraverso un percorso di ricostruzione e valutazione di tali esperienze. In questo ambito si inserisce la piattaforma per la certificazione delle competenze sviluppata da Unioncamere in collaborazione con le Reti di scuole M2A, Re.Na.I.A., TAM e Re.N.Is.A, con le Associazioni di categoria FEDERMECCANICA, FIPE, FEDERALBERGHI e CONFINDUSTRIA MODA e realizzata con il supporto tecnico di DINTEC.

### **Non ammissione alla classe successiva**

La non ammissione alla classe successiva comporta **la non validità del percorso della FSL**. Attraverso la nota n. 3355 del 28/03/2017, il MIUR fornisce appositi chiarimenti in merito: "*Con*

*referimento alla normativa vigente (O.M. n. 90 del 21/05/2001 e d.P.R. n.122/2009 e successive modifiche e integrazioni), uno studente che ripete l'anno è tenuto a svolgere di nuovo l'intero percorso di alternanza Scuola-Lavoro poiché, come previsto dalla legge 107/2015, si tratta di attività ordinamentale che coinvolge l'intero curriculum e, quindi, segue la programmazione annuale delle attività stabilite dal Consiglio di classe. Pur tuttavia, l'acquisizione di certificazioni che hanno una riconosciuta validità permanente o pluriennale, come, ad esempio, la formazione di base o specifica sulla salute e sicurezza in ambienti di lavoro, sono riconosciute entro i limiti previsti dalle rispettive norme di riferimento”.*

### **Non ammissione all'esame di maturità**

In conformità con il quadro normativo vigente, i percorsi di *Formazione Scuola-Lavoro* (già denominati *Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento – PCTO*) sono obbligatori per tutti gli studenti dell'ultimo triennio dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado e costituiscono parte integrante dell'offerta formativa dell'Istituto. Ai sensi dell'art. 1, commi 784 e seguenti, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, come integrata dal Decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, art. 1, comma 6, tali percorsi devono prevedere una durata minima per l'intero triennio di almeno 210 ore negli istituti professionali.

La partecipazione e il completamento del monte ore minimo di *Formazione Scuola-Lavoro* costituiscono requisito indispensabile per l'ammissione agli Esami di Maturità conclusivi del secondo ciclo di istruzione ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. c) e dell'art. 14, comma 3, del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, nonché delle relative ordinanze ministeriali annuali che disciplinano l'organizzazione e lo svolgimento dell'Esame di Stato. Il mancato raggiungimento delle ore minime previste determina la non ammissione dell'allievo agli Esami di Maturità, salvo specifiche e motivate valutazioni del Consiglio di Classe nei casi espressamente consentiti dalla normativa.

### **Art. 13**

#### **GARANZIE ASSICURATIVE**

Tenuto conto dell'art. 2 del DPR n. 156 del 1999 di modifica del DPR 10 ottobre 1969 n. 567, dove è stabilito che *“tutte le attività organizzate dalle istituzioni scolastiche sulla base di progetti educativi, anche in rete o in partenariato con altre istituzioni e agenzie del territorio, sono proprie della scuola; in particolare sono da considerare attività scolastiche a tutti gli effetti, ivi compresi quelli dell'ordinaria copertura assicurativa INAIL per conto dello Stato e quelli connessi alla tutela del diritto d'autore, tirocini, corsi post-diploma, attività extra curriculari, di sport, e comunque tutte le attività svolte in base al presente regolamento”*, la posizione assicurativa antinfortunistica degli studenti è garantita mediante la polizza assicurativa Infortuni e RCT, con validità triennale, con la compagnia **NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE SPA, agenzia FUTURA SRL Polizza N. 203750248 (RC; RCT: RCO) e Polizza N. 203750247 (INFORTUNI SCUOLE), con scadenza il 07/07/2027.**

In caso di Infortunio, si applicano le tutele rafforzate previste dall'art. 17 del Decreto-legge 48/2023 (Decreto Lavoro) che garantisce l'accesso diretto al Fondo Nazionale di Indennizzo per gli studenti vittime di gravi infortuni in itinere o sul luogo di lavoro.

### **Clausola transitoria**

Le esperienze già avviate come PCTO sono riconosciute come parte integrante della nuova FSL, senza modifiche per studenti e famiglie, garantendo la continuità educativa e organizzativa.

### **Clausola di salvaguardia**

Il presente regolamento è coerente con le disposizioni vigenti in materia di Formazione Scuola-Lavoro. Quanto previsto è subordinato all'automatica integrazione e coerenza con eventuali nuove disposizioni normative in materia emanate dal MIM.

### **Validità e revisione**

Il presente regolamento approvato dal Consiglio d'Istituto del 8 gennaio 2026, con delibera n.XX, resta valido fino a eventuale revisione.